



REPUBBLICA ITALIANA

Originale della sentenza	€ 96,00
Originale sentenza esecutiva	€ 96,00
Copie sentenze per notifica	€ 192,00
Diritti di cancelleria	€ 58,14
Totale spese	€ 442,14

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Rita Casamichele
F.to digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppa Maneggio Presidente

dott. Giuseppe Grasso Consigliere

dott. Francesco Antonino Cancilla Primo referendario – rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 38/2021

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **66999** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale

nei confronti di

VALENTINO Carmela, c.f. VLNCML62R41L042S, elettivamente

domiciliata in Catania in Via V. Giuffrida n. 85 presso lo studio dell'avv.

Antonio Rizzo, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla

comparsa di risposta.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2020, il relatore, dott.

Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona del

dott. Marco Cavallaro, l'avv. Andrea Piazza, in sostituzione dell'avv.

Antonio Rizzo, per la convenuta

FATTO

La Procura regionale ha citato in giudizio Valentino Carmela, per

sentirla condannare -ai sensi dell'art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del

2001- al pagamento -in favore del Comune di Taormina- del

risarcimento del danno patrimoniale, pari ad euro 284,60, e del danno all'immagine, pari ad euro 9.303,24 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia), conseguentemente alla sua condotta assenteistica verificatasi nel 2018.

In atto di citazione viene esposto che:

1)- il procedimento è scaturito dalla nota trasmessa dall'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con la quale veniva segnalato un possibile danno erariale per effetto della condotta di Carmela Valentino, dipendente del Comune di Taormina, che nelle giornate del 18.01.2018, 23.01.2018, 30.01.2018 e 31.01.2018 si era assentata dal luogo di lavoro e aveva dissimulato l'assenza, omettendo di passare il *badge* nell'apparecchiatura segnatempo. Per tali fatti era stata emessa sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena da parte del Giudice per l'udienza preliminare. Il Comune di Taormina, frattanto, ai sensi dell'art. 55 quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, procedeva all'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso nei confronti della Valentino;

2)- a seguito di apposita richiesta istruttoria, cui dava riscontro il Segretario del Comune, la Procura acquisiva la copia dell'ultimo cedolino stipendiale della Valentino al fine della quantificazione del danno patrimoniale e di quello all'immagine;

3)- la fattispecie in esame rientra nel campo di applicazione dal comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, sussistendo la responsabilità erariale di Carmela Valentino sotto i seguenti profili: a) in relazione al danno patrimoniale subito dal Comune di Taormina per

effetto dell'assenza ingiustificata dal servizio per quattro giorni, per i quali era stata corrisposta la retribuzione, in assenza del necessario nesso sinallagmatico; b)- in relazione al danno all'immagine prodotto al medesimo ente per effetto del comportamento assenteistico della dipendente;

4)- il danno patrimoniale risulta pari ad euro 284,60 in considerazione dell'assenza della Valentino per quattro giornate lavorative aventi ciascuna per l'amministrazione un costo di euro 71,15. Il danno all'immagine è pari ad euro 9.303,24, corrispondente alla misura minima del danno risarcibile collegato alla lesione dell'immagine dell'amministrazione, come contemplato dall'ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. 165 del 2001, cioè sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, che per la Valentino ammontava mensilmente ad euro 1550,54.

Il Pubblico Ministero conclusivamente ha chiesto di affermare la responsabilità erariale di Valentino Carmela e di condannarla al risarcimento del danno erariale cagionato al Comune di Taormina, pari ad € 9.587,84 (novemilacinquecentottantasette/84) - di cui euro 284,60 a titolo di danno patrimoniale ed euro 9.303,24 a titolo di danno all'immagine – oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

II)- Con comparsa di risposta depositata il 4 maggio 2020 si è costituita la convenuta Valentino Carmela, che ha dedotto quanto segue:

1)- in merito al danno patrimoniale, lo stesso va semmai quantificato nell'importo di euro 114,80, poiché la convenuta veniva licenziata dal

Comune di Taormina per un'assenza ingiustificata di complessive undici ore su tre giorni lavorativi, in cui avrebbe dovuto prestare la sua attività lavorativa per ventiquattro ore in totale;

2)- in merito al danno all'immagine, la Procura Regionale fonda la sua pretesa di risarcimento sull'erroneo presupposto, secondo cui, nel caso in esame, il pregiudizio alla reputazione dell'amministrazione dovrebbe considerarsi come sussistente "*in re ipsa*". Nella vicenda non c'è stato alcun "*clamor fori*", sicché non sussistono gli estremi del danno all'immagine;

3)- in ogni caso, in ordine al danno all'immagine, occorre tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016. Tale declaratoria ha comportato il venir meno di tutta la disciplina contenuta nel citato art. 55-quater del d.lgs. 165 del 2001 e posta a sostegno dell'atto di citazione proposto dalla Procura Regionale. Pertanto, deve essere disapplicata la suddetta disciplina con conseguente rigetto della domanda della Procura Regionale volta al risarcimento del danno all'immagine.

Il 18 settembre 2020 la convenuta ha depositato memoria, nella quale si è soffermata sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020 e ha ribadito che il danno patrimoniale, commisurato alle ore di assenza ingiustificata, ammonterebbe ad euro 114,80.

La convenuta ha conclusivamente chiesto di rigettare tutte le domande proposte dalla Procura, tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020.

III)- Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2020, il Pubblico Ministero, alla luce della sentenza n. 61 del 2020 della Corte Costituzionale, ha chiesto di dichiararsi il non luogo a procedere per il danno all'immagine; il difensore della parte convenuta ha aderito a tale richiesta di declaratoria processuale; per il resto le parti hanno insistito nei relativi atti e nelle conclusioni ivi formulate.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

Le domande del Pubblico Ministero meritano accoglimento parziale.

I)- In via preliminare, si ritiene opportuno distinguere la trattazione del danno patrimoniale da quella del danno all'immagine.

Con riferimento al danno patrimoniale, la presente fattispecie va inquadrata nell'ambito delle previsioni dell'art. 55 quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e, quindi, applicabile *ratione temporis* ai fatti oggetto di causa. L'art. 55 quinquies, sopra citato, prevede che: *"1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno*

stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”.

Tanto premesso, la condotta illecita e assenteistica della convenuta è stata accertata con la sentenza n. 109 del 18 marzo 2019 pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina, che ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di un anno e di quattro mesi di reclusione (pena sospesa) nei confronti dell'odierna convenuta, che è stata imputata nel procedimento n. 948/18 R.G.N.R., n. 317/19 R.G.I.P. per: a)- *“il reato p. e p. dall'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. perché, in qualità di dipendente del Comune di Taormina, con artifici e raggiri, inducendo in errore l'ente pubblico di appartenenza, procurava a sé un ingiusto profitto, con correlato danno in capo al predetto Ente pubblico: segnatamente la Valentino si assentava dal luogo di lavoro nelle date 18.01.18, 23.01.18, 30.01.18 e 31.01.18 e, tuttavia, dissimulava tale assenza, omettendo di strisciare il proprio badge segnatempo”; b)- “il reato p. e p. dall'art. 479 c.p., perché, in qualità di impiegata pubblica, (dipendente del Comune di Taormina), formando un atto nell'esercizio della sua funzione, attestava falsamente la durata della propria*

prestazione lavorativa, omettendo di strisciare la propria scheda magnetica (badge marcatempo) nell'apposita apparecchiatura".

Da tale sentenza discende univocamente la responsabilità della convenuta per il danno patrimoniale cagionato all'amministrazione alla luce dell'art. 55 quinquies del d.lgs. 165 del 2001.

Gli effetti della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., cosiddetta sentenza di patteggiamento, sono indicati nell'art. 445. c.p.p., che, al comma 1 bis, dopo avere affermato che la stessa non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, la equipara comunque ad una pronuncia di condanna.

Al fine di valutare la sussistenza della responsabilità erariale, le sezioni della Corte dei Conti hanno ripetutamente affermato che la sentenza di patteggiamento adottata in sede penale ha un valore probatorio qualificato, pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; tale valore è pertanto superabile solo attraverso specifiche prove contrarie (per tutte, Sez. I appello, 406/2014 e Sez. giur. Veneto, 38/2016). Va infatti considerato che il giudice penale, prima di applicare la pena su richiesta della parte, deve verificare di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento dell'imputato a norma dell'art.129 c.p.p., ove il fatto non sussista ovvero per altri motivi sussumibili in altre formule assolutorie.

Di conseguenza, pur non essendo assistita dall'efficacia vincolante che deriva dalle sentenze adottate a seguito di dibattimento ex art. 651

c.p.p., la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce una prova di tipo presuntivo, la cui eventuale affermazione di irrilevanza obbliga il giudice contabile a dare ampia motivazione sulle ragioni per le quali l'imputato abbia chiesto di essere condannato e il giudice penale non abbia disposto il proscioglimento in assenza della responsabilità penale. La stessa Corte di Cassazione, con orientamento ormai costante, ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito (per tutte, si v. Cass. civ. 9358/2005 e 17289/2006).

Nella sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., dunque, vi è un accertamento sull'insussistenza di cause di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr. Corte di cassazione, Sezione VI penale 1° marzo 2007, n. 8957). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 31 luglio 2006 n. 17289, hanno enunciato il principio secondo cui: *“È del resto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato); il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione”*.

Nel caso di specie, va sottolineato che l'odierna convenuta non ha allegato concreti elementi in merito all'insussistenza dei fatti di reato,

dai quali è disceso il danno erariale, e in merito ai motivi della scelta in sede penale del “patteggiamento”. La sentenza del Giudice per l’Udienza preliminare del Tribunale di Messina, dunque, fa piena prova dell’accadimento storico dei fatti e della responsabilità della Valentino per il danno patrimoniale subito dal Comune di Taormina per la retribuzione pagata per le giornate di assenza ingiustificata e fraudolenta.

In ordine al *quantum* del risarcimento del danno patrimoniale, il Collegio ritiene che lo stesso possa quantificarsi in misura corrispondente alla retribuzione percepita per le quattro giornate (18.01.18, 23.01.18, 30.01.18 e 31.01.18) oggetto della sentenza penale.

Il Collegio osserva che le contestazioni sul *quantum* del danno patrimoniale formulate dalla convenuta non possono essere accolte, per le seguenti ragioni: 1) la convenuta esclude dalla quantificazione un’intera giornata, quella del 30 gennaio 2018, per la quale invece la sentenza penale ha accertato la falsa attestazione di presenza; 2)- la condotta assenteistica è stata accertata dalla polizia giudiziaria con appositi servizi di osservazione, da cui risulta che la convenuta in diverse occasioni si recava fuori dal territorio comunale e in luoghi anche piuttosto distanti dall’ufficio, sicché non è possibile che la stessa abbia potuto rendere contestualmente la dovuta prestazione lavorativa.

In sintesi, va certamente affermata l’illiceità della condotta della convenuta, che ha falsamente attestato la presenza in servizio,

causando al datore di lavoro un danno patrimoniale, che -così come previsto dall'art. 55 quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75- è "*pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione*". Pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dal Segretario del Comune di Taormina, poiché l'ultimo stipendio della Valentino ammonta ad euro 1.550,54 e poiché la stessa ha commesso la condotta contestata per quattro giornate, avuto riguardo al costo giornaliero per la Pubblica Amministrazione pari ad euro 71,15, il danno patrimoniale può essere quantificato in euro 284,60 (cioè euro 71,15 per quattro), così come esposto in citazione.

Valentino Carmela va dunque condannata a pagare -a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e in favore del Comune di Taormina- l'importo di euro 284,60, oltre rivalutazione e interessi legali.

II)- Per quanto riguarda il danno all'immagine, occorre evidenziare che all'udienza del 14 ottobre 2020 il Pubblico Ministero ha chiesto di disporre il non luogo a procedere, stante la sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 2020; il difensore di parte convenuta si è espresso favorevolmente su tale richiesta di natura processuale.

Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 61 del 10 aprile 2020 ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione giurisdizionale per l'Umbria con la sentenza - ordinanza n. 76 del 2018 sull'art. 55-quater, comma 3-

quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che fissava i criteri di quantificazione del danno all'immagine nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio e nelle altre ivi previste. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale -per eccesso di delega legislativa- del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016.

E' quindi necessario verificare la sussistenza delle condizioni di proponibilità dell'azione erariale per danno all'immagine, tenuto conto della summenzionata sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020.

Al riguardo, il Collegio rileva che, a valle di tale pronuncia della Consulta, in tema di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, permangono in vigore solo le disposizioni del primo periodo del comma 3-quater dell'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui *“la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare”*, e quelle dell'art. 55-quinquies, commi 1 e 2, secondo cui: *“Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione*

medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.”

Il quadro normativo, così risultante all'esito della sentenza n. 61 del 2020, consente diverse possibili interpretazioni sulle condizioni di ammissibilità dell'azione di responsabilità per danno all'immagine.

Un primo orientamento, che valorizza la specialità dell'articolo 55-quinquies, comma 2 (peraltro introdotto successivamente alla disciplina generale di cui all'articolo 17, comma 30-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2009), sottolinea che lo stesso art. 55-quinquies presenterebbe *“marcati tratti di specificità ed autonomia [...] rispetto alla clausola limitativa della responsabilità stabilita in relazione alla pregiudizialità collegata alla preventiva ed irretrattabile condanna penale per uno dei reati previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (per i quali, cfr. SS.RR. 19 marzo 2015 n. 8/QM)”*; pertanto: *“la risarcibilità del danno all'immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente posta dalla norma che si considera”*. (Corte dei conti, Sez. II app., sent. nn. 140 e

146 del 2020).

Secondo altro orientamento -seppur riferibile ad una ipotesi parzialmente diversa, in quanto inerente, *ratione temporis*, ad una fattispecie di assenteismo verificatasi prima della modifica apportata con il d.lgs. n. 75 del 2017- la valorizzazione della pronuncia della Corte costituzionale nel suo complesso imporrebbe di ritenere che l'azione di responsabilità per danno all'immagine presupponga un giudicato penale di condanna (Corte dei conti, Sez. app. Sicilia, sent. n. 42/A/ 2020).

Così delineati gli orientamenti giurisprudenziali, il Collegio ritiene di non condividere la tesi, secondo cui la pronuncia della Corte costituzionale abbia determinato, per quanto concerne la voce di danno all'immagine, il sorgere di una improcedibilità o inammissibilità sopraggiunta sotto forma della nullità di cui all'art. 51, comma 6, c.g.c..

La Sezione, infatti, rileva che il quadro normativo attualmente vigente ed applicabile al caso in esame, per diversi ordini di ragioni, non richiede la presenza di una sentenza penale definitiva di condanna pronunciata all'esito dell'ordinario giudizio dibattimentale, quale condizione di ammissibilità dell'azione di responsabilità per danno all'immagine derivante da assenteismo.

In primo luogo, la Corte Costituzionale - benché abbia ampliato gli effetti della propria pronuncia oltre a quanto chiesto nell'ordinanza di rimessione, interessando anche il secondo e terzo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater – ha intenzionalmente lasciato immutato il testo del primo periodo dello stesso comma che prevede: “*Nei casi di*

cui al comma 3-bis [ovvero di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza], la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare”.

Se si ritenesse che la decisione della Corte costituzionale abbia determinato la necessità di una sentenza penale dibattimentale di condanna definitiva, quale presupposto per l'azione erariale di danno all'immagine derivante da assenteismo, si dovrebbe concludere che tale fattispecie abbia perso ogni connotazione di specialità, divenendo sostanzialmente identica alle altre fattispecie di reato. Di conseguenza, sarebbe stato privato di ogni reale efficacia il primo periodo del citato comma 3-quater, che impone all'Amministrazione uno specifico obbligo di comunicazione nei confronti della Procura Regionale della Corte dei Conti.

Ove fosse necessaria una preventiva pronuncia penale definitiva di condanna, si dovrebbe affermare che all'avvio del procedimento disciplinare -peraltro del tutto sganciato dal procedimento penale- consegua per l'amministrazione l'obbligo di informare entro 20 giorni la Procura regionale della Corte dei conti; quest'ultima, tuttavia, dovrebbe comunque attendere l'esito del procedimento penale prima di dare avvio alla propria azione. La comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica finirebbe per sovrapporsi ad analogha comunicazione da parte del Pubblico Ministero penale ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p., senza alcuna apparente finalità, considerato che

alla condanna seguirebbe una comunicazione ai sensi del citato art.

129 disp. Att. C.p.p. e dell'art. 51, comma 7, c.g.c..

In secondo luogo, occorre considerare che l'origine pretoria del risarcimento del danno all'immagine della P.A., quale violazione dell'art. 97 Cost., risale già ai primi anni del 2000 (cfr. Corte conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM) e non prevedeva limiti né condizioni, né in ordine al fatto generatore di responsabilità, né tantomeno con riguardo alla necessità che tale fatto venisse previamente accertato in sede penale. Nel 2009 la riforma introdotta con il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. Lodo Bernardo) ha previsto l'introduzione di due condizioni di proponibilità dell'azione contabile per danno all'immagine, ovvero che si trattasse di un "reato contro la P.A." e la presenza di un giudicato penale di condanna. Il successivo il D.Lgs. n. 150/2009, tuttavia, al fine di contrastare il diffuso fenomeno dell'assenteismo, sino a quel momento ricondotto alla fattispecie del reato di truffa aggravata (e, quindi, non ricompreso "*tra i reati contro la P.A.*"), ha inteso introdurre un'ipotesi speciale di responsabilità amministrativa da danno all'immagine, che la giurisprudenza contabile prevalente non ha ritenuto subordinata alla condizione di procedibilità di una sentenza penale di condanna definitiva (Corte dei conti, sentenze: nn. 476/2015 e 825/2014 della I Sez. d'App., n.662/2017 della II Sez. d'App., nn. 536/2016 e 542/2016 della III Sez. d'App, nn. 85/2016 e 177/2018 della Sez. d'App. per la Sicilia).

La sostanziale perseguibilità del danno all'immagine derivante da fattispecie di assenteismo, pur in assenza di una sentenza penale di

condanna, era pertanto ammessa sin dalla fine del 2009 e, quindi, ben prima degli interventi di modifica posti in essere dal D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116 e dal d.lgs. n. 75 del 2017. Il comma 2 dell'art. 55-quinquies, d.lgs. 165 del 2001, invero, sin dalla sua introduzione prevedeva che: *“Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione”*.

Il tenore della formulazione di tale disposizione, tenendo distinta la responsabilità per danno patrimoniale e per danno all'immagine da una eventuale responsabilità penale e non subordinandola alla stessa, ha consentito di perseguire le condotte di assenteismo, anche in mancanza di sentenze penali di condanna.

In definitiva, va ribadito che, ancor prima delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016 e caducate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 61 del 2020, la giurisprudenza ha univocamente chiarito che per il danno all'immagine da assenteismo non opera la pregiudiziale penale, di cui all'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009. Ciò è stato affermato per le seguenti ragioni: a)- sul piano testuale negli artt. 67 e 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che hanno introdotto gli artt. 55 quater e 55 quinquies nel d.lgs. 165 del 2001, si prescinde totalmente, per la perseguibilità del danno all'immagine ivi previsto, dall'esistenza di un procedimento penale; b)-

dette condotte di assenteismo, costituendo delitti di truffa e falso, sono comunque al di fuori del campo di applicazione dell'art. 17, comma 30, ter del decreto legge n. 78 del 2009.

Pertanto, la pronuncia negativa di legittimità costituzionale sugli interventi di riforma posti in essere nel 2016 non ha ricondotto le ipotesi di danno all'immagine da assenteismo al c.d. regime ordinario e, conseguentemente, alla necessaria condanna penale definitiva quale condizione di procedibilità.

In breve, ad avviso del Collegio, condividendosi le considerazioni espresse dalla Seconda Sezione centrale d'appello nella sentenza n. 140 del 2020, va osservato che: *“la disposizione dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 61 del 2020 -l'art. 55-quater- lascia intatta quella dell'art. 55-quinquies, secondo comma, (introdotta con l'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009), la quale già prevedeva, anteriormente alla modificazione recata dall'art. 16 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il risarcimento del danno all'immagine tout court. La sentenza della Corte costituzionale, in sostanza, non ha tolto di mezzo l'ultima parte del secondo comma dell'art. 55-quinquies se non limitatamente all'ultimo periodo che rimandava al precedente art. 55-quater, comma terzo. [...] Nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente -ovvero di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia- viene, infatti, in rilievo, oltre ad una disciplina*

procedimentale particolare, un apprezzamento specifico del legislatore in ordine alle conseguenze pregiudizievoli della condotta antiggiuridica, correlato, inoltre, al rafforzamento della tutela degli interessi retrostanti mediante l'introduzione di una nuova norma penale incriminatrice. La disposizione in questione va pertanto riguardata quale norma speciale rispetto al citato art. 17, comma trentesimo ter, sicché, alla stregua del principio che regola la successione delle leggi nel tempo [lex posterior derogat legi priori, poiché il conflitto non raggiunge il grado dell'incompatibilità (art. 15 disp. prel. c.c.)], la risarcibilità del danno all'immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente posta dalla norma che si considera" (in tal senso, si v. pure Corte dei Conti, sez. Toscana n. 267/2020; sez. Sardegna, n. 294/2020; sez. Friuli Venezia Giulia, n. 148/2020; Sez. Calabria, n. 265/2020).

Tanto premesso, per i profili rilevanti per l'odierna vicenda, il Collegio osserva che la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020 ha comportato soltanto il venir meno della quantificazione forfettaria del danno all'immagine prevista dall'art. 55-quater del d.lgs. 165 del 2001, pari nella misura minima a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento. La specialità del danno all'immagine per assenteismo è, invece, rimasta per gli altri profili non esaminati o non dichiarati illegittimi della Corte Costituzionale.

E' evidente che la condotta assenteistica della convenuta ha cagionato un danno all'immagine al Comune di Taormina, atteso che la vicenda

ha condotto alla pronuncia della sentenza n. 109 del 2019 del Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Messina avente ad oggetto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di truffa e falso a carico della Valentino; la sentenza, peraltro, è divenuta definitiva il 3 maggio 2019. Il Comune di Taormina, oltretutto, si è costituito parte civile, anche se la domanda di risarcimento non è stata esaminata dal giudice penale per effetto dello speciale rito processuale. I fatti ascritti alla Valentino hanno così comportato un certo *clamor fori* e hanno leso la reputazione dell'Amministrazione comunale.

Invero, la lesione del diritto della persona giuridica all'integrità della propria immagine è causa di danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. sia sotto il profilo della sua reputazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l'ente interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire dei suoi organi. La tutela dell'immagine è strettamente connessa al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Pertanto, secondo la giurisprudenza contabile, la violazione del diritto alla reputazione (immagine) della P.A., pur trattandosi di un "*danno non patrimoniale*", può essere oggetto di valutazione economica, concretizzandosi e determinando un onere finanziario a carico della collettività (cfr. SS.RR., n. 1/QM/2011 n. 8/QM/2015).

Dopo avere affermato che il danno all'immagine rientra nella nozione

di danno non patrimoniale suscettibile di valutazione economica, l'attenzione della giurisprudenza si è spostata su tale quantificazione da compiersi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Si è sostenuto che i parametri per tale quantificazione, nel processo contabile, devono essere forniti ovviamente dall'attore pubblico e che il giudice, in aggiunta, può anche avvalersi dei fatti notori (art. 115, comma 2, c.p.c.) e delle presunzioni (2727 ss c.c.). Si è fatto così riferimento alle spese direttamente sostenute o a quelle eventuali da sostenere per il ripristino dell'immagine pubblica lesa e a tutte le ulteriori conseguenze che secondo l'*id quod plerumque accidit* possono derivare in futuro dalla condotta illecita, nonché alla qualifica rivestita dal convenuto al momento del commesso illecito, alla reiterata condotta criminosa, al disvalore sociale connesso alla gravità del reato, alla diffusività della *notitia criminis* ecc.. Tali criteri sono stati indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/QM/2003 e si ritrovano anche nella giurisprudenza penale (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 15208/2010).

Alla luce della richiamata giurisprudenza, il Collegio ritiene di potere affermare la responsabilità della convenuta per il danno all'immagine che è stato certamente patito dal Comune di Taormina in conseguenza della condotta fraudolenta e assenteistica.

In merito al *quantum*, il Collegio osserva che il risarcimento di tale danno deve esser quantificato secondo criteri equitativi, tenuto conto dei seguenti elementi: a)- il numero relativamente ridotto di giornate lavorative per le quali si sono verificate le condotte illecite; b)- il limitato

clamor fori, dato che la vicenda è stata definita con udienza camerale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., senza udienze pubbliche o ulteriori gradi di giudizio. Il danno all'immagine può quindi quantificarsi in via equitativa in un importo pari al danno patrimoniale, corrispondente ad euro 284,60.

Pertanto, Valentino Carmela va condannata a pagare -a titolo di risarcimento del danno all'immagine in favore del Comune di Taormina- l'importo di euro 284,60, oltre rivalutazione e interessi legali.

III)- In conclusione, per tutto quanto sopra, il Collegio accoglie parzialmente la domanda formulata dalla Procura regionale della convenuta. Per l'effetto, Valentino Carmela va condannata al pagamento -in favore del Comune di Taormina- del risarcimento del danno erariale quantificato complessivamente nella misura di euro 569,20, di cui euro 284,60 per danno patrimoniale ed euro 284,60 per danno all'immagine. Poiché l'illecito contabile ha natura di debito di valore, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cassazione civile, Sezioni unite, 17 febbraio 1995, n. 1712; Sezione terza, 10 marzo 2006, n. 5234), le somme sopra indicate devono essere oggetto di rivalutazione. Il *dies a quo* della liquidazione, nello specifico, deve essere individuato nella data di erogazione del compenso non dovuto; il *dies ad quem*, invece, va individuato nella data di pubblicazione della presente sentenza.

Nell'odierna vicenda la rivalutazione può farsi decorrere dal 23 gennaio 2018, giorno di usuale pagamento degli stipendi, sino al giorno di deposito della presente pronuncia. Sul totale, risultante dal calcolo

innanzi descritto, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, comma 1, c.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando

condanna

-Valentino Carmela al pagamento -in favore del Comune di Taormina- dell'importo complessivo di euro 569,20 (di cui euro 284,60 per danno patrimoniale ed euro 284,60 per danno all'immagine) oltre alla rivalutazione e agli interessi legali nei sensi esposti in parte motiva;

-condanna altresì la medesima Valentino Carmela al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 115,89

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2020 nonché in quella svolta in modalità telematica del 25 novembre 2020.

L'estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Giuseppa Maneggio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 13 gennaio 2021

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Rita Casamichele

f.to digitalmente